



COMUNE DI FAGNANO OLONA

Provincia di Varese

CODICE ENTE n. 11472

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. REGCO / 3 / 2014 del 27-01-2014	OGGETTO: INTEGRAZIONE “ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO - REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA”
---	--

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **Ventisette** del mese di **Gennaio** alle ore 12:30 in Fagnano Olona, nella sede comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Angelo Caccavone,

- in virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Repubblica con Decreto del 19.06.2013, trasmesso dalla Prefettura di Varese con atto Prot. n. 21182/2013/Area II del 28 giugno 2013, pervenuto al protocollo comunale in data 01.07.2013 (nota prot. com.le 11302 dell' 01.07.2013);

con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Michelina Di Matteo.

Assunti i poteri del

CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

OGGETTO: INTEGRAZIONE “ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO - REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA”

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio comunale

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del SETTORE SOCIO CULTURALE in allegato e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e sulla stessa il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, non ha formulato osservazioni;

tutto ciò premesso

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, corredata dei prescritti pareri;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “INTEGRAZIONE “ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO - REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA””

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio comunale**

RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 16 maggio 2013 del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Albo comunale delle associazioni e del volontariato – Regolamento per l’istituzione e la tenuta”;

VISTO in particolare il comma 2 dell’art.lo 10 del predetto regolamento, il quale recita:

“Per l’erogazione dei contributi di cui il comma 1 l’Amministrazione comunale valuta i seguenti criteri:

- a) realizzazione di manifestazioni in co-gestione tra diverse associazioni o con l’Amministrazione comunale;
- b) realizzazione di attività e manifestazioni rivolte prioritariamente ad anziani, disabili, giovani;
- c) particolare interesse o priorità dell’Amministrazione Comunale nei confronti dell’iniziativa proposta;
- d) il finanziamento comunale singolarmente o in aggiunta ad altri finanziamenti pubblici erogati per la stessa iniziativa proposta dall’associazione, in ogni caso non potrà superare il totale delle spese sostenute.”;

RITENUTO necessario, dopo un primo semestre di applicazione del regolamento, aggiungere la seguente ulteriore voce all’elenco, così formulata: “*e) in occasione dell’erogazione da parte del Comune di contributi, sovvenzioni, vantaggi materiali e/o economici, saranno preferiti i soggetti che non sono già titolari di taluno dei suindicati benefici, o che non lo sono stati nel corso dell’anno precedente rispetto a quello della nuova erogazione*” in un’ottica di valorizzazione di tutte le associazioni e per avere uno strumento di misurazione più aderente alla realtà di quanti operano sul territorio comunale e già hanno un beneficio materiale;

VISTI:

- l’art.lo 12 della Legge 241/07.08.1990;
- il vigente Statuto comunale, ed in particolare gli art.li 1, 58 e 59;

VISTI:

- l’art. 42 del testo unico n. 267/2000 “Attribuzione dei consigli”;
- l’art. 6 “Competenze e attribuzioni” del Titolo II “Competenze del consiglio comunale” del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 dell’11 maggio 2010;

ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione:

- ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del SETTORE SOCIO CULTURALE ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale.

- ai sensi dell'art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, il Segretario Generale non ha formulato osservazioni;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di approvare l'integrazione del comma 2 dell'art. 10 del vigente "Albo comunale delle associazioni e del volontariato – Regolamento per l'istituzione e la tenuta" aggiungendo la seguente ulteriore voce all'elenco, così formulata:
"e) in occasione dell'erogazione da parte del Comune di contributi, sovvenzioni, vantaggi materiali e/o economici, saranno preferiti i soggetti che non sono già titolari di taluno dei suindicati benefici, o che non lo sono stati nel corso dell'anno precedente rispetto a quello della nuova erogazione";
2. di dare atto, pertanto, che alla luce della suddetta integrazione l'art. 10 comma 2 del regolamento risulta così formulato:
"Per l'erogazione dei contributi di cui il comma 1 l'Amministrazione comunale valuta i seguenti criteri:
 - a) realizzazione di manifestazioni in co-gestione tra diverse associazioni o con l'Amministrazione comunale;
 - b) realizzazione di attività e manifestazioni rivolte prioritariamente ad anziani, disabili, giovani;
 - c) particolare interesse o priorità dell'Amministrazione Comunale nei confronti dell'iniziativa proposta;
 - d) il finanziamento comunale singolarmente o in aggiunta ad altri finanziamenti pubblici erogati per la stessa iniziativa proposta dall'associazione, in ogni caso non potrà superare il totale delle spese sostenute;
 - e) *in occasione dell'erogazione da parte del Comune di contributi, sovvenzioni, vantaggi materiali e/o economici, saranno preferiti i soggetti che non sono già titolari di taluno dei suindicati benefici, o che non lo sono stati nel corso dell'anno precedente rispetto a quello della nuova erogazione.*"
3. di approvare contestualmente il testo coordinato del regolamento che qui si allega;
4. di dare pubblicità al presente atto attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale di apposita notizia, oltre che inserendo il nuovo testo coordinato nella sezione "Statuto e regolamenti", nonché di trasmettere notizia a tutte le associazioni conosciute e operanti sul territorio;
5. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri citati in premessa;
6. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere immediatamente operativa la modifica regolamentare.

CO. N. 3 / 2014

Approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Angelo CACCAVONE

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Micheline DI MATTEO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.



COMUNE DI FAGNANO OLONA

Provincia di Varese

Albo comunale delle associazioni e del volontariato Regolamento per l'istituzione e la tenuta

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Fagnano Olona favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia, come sancito dagli artt. 1 e 58 dello Statuto comunale.
2. Il Comune di Fagnano Olona riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni e delle organizzazioni di Volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo, sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.
3. Il presente regolamento disciplina la concessione, da parte della Pubblica Amministrazione, di forme di sostegno economico, di cui all'art. 12 della Legge 241/1990 (contributi, sovvenzioni e benefici materiali ed economici) a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione italiana.

Art. 2 – Istituzione dell'Albo

1. E' istituito, pertanto, ai sensi dell'art. 59 dello Statuto comunale l'Albo delle Associazioni e del Volontariato, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale di Fagnano Olona.
2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica. Nello specifico, esse possono essere riconducibili a:
 - a) associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, in base all'art.2, comma 1 della Legge n. 383/00. Pertanto, devono ritenersi escluse quelle associazioni specificate al comma 2 e 3 del sopra citato articolo di legge (vedi NOTE)
 - b) organizzazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno riferimento all'art. 3 della Legge n. 266/91 e all'art. 4 della Legge Regionale n. 1/08 ed eventuali modificazioni ed integrazioni (vedi NOTE).
4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato.
5. L'iscrizione all'Albo comunale è preferenziale per fruire di benefici connessi.

Art. 3 – Articolazioni dell'Albo in sezioni

1. L' Albo delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:
 - **Civile**: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
 - **Sociale**: assistenza sociale, salute
 - **Culturale**: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico
 - **Ricreativa**: attività, promozione ed animazione ricreativa
 - **Sportiva**: attività, promozione ed animazione sportiva
 - **Tutela ambientale**: valorizzazione del patrimonio naturalistico.
2. Le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, all'atto dell'iscrizione, possono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte. E' possibile essere iscritti a più sezioni contemporaneamente, in base alla finalità perseguita dall'associazione stessa.
3. Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni e del Volontariato è il Responsabile del Settore Socio Culturale.

Art. 4. – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Comunale, di cui all'art. 2, tutte le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, regolarmente costituite in base alla Legge n. 383/00 e alla Legge n. 266/91, nonché alle normative vigenti in materia, in possesso alla data di presentazione delle domande dei seguenti requisiti:
 - a) attività associativa svolta nell'ambito territoriale del Comune di Fagnano Olona da almeno 12 mesi, in almeno uno degli ambiti indicati nell'art. 3;
 - b) costituzione dell'Associazione da almeno 12 mesi;
 - c) numero di soci o aderenti non inferiore alle 7 unità;
 - d) esplicita previsione, all'interno dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo istitutivo, delle seguenti indicazioni :
 - finalità dell'organismo associativo;
 - assenza di fini di lucro;
 - gratuità delle cariche associative;
 - elettività democratica della struttura.

Art. 5 – Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è presentata al Sindaco, su carta semplice a firma del legale rappresentante dell'associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:
 - la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;
 - la sede legale;
 - il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
 - l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
 - la data di costituzione;
 - la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - l'attività o le attività per le quali l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale;
 - numero di soci o aderenti.
2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
 - a) copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto;

- b) relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno solare;
 - c) resoconto economico o, in alternativa, bilancio finanziario;
 - d) copia del certificato d'iscrizione al CONI o altro ente nazionale di promozione sportiva valido alla data di presentazione della domanda per le associazioni che richiedono iscrizione alla sezione "sportiva".
3. Le associazioni iscritte al Registro Generale regionale delle organizzazioni di volontariato sono esenti dalla presentazione della documentazione di cui al punto a) del comma 2, previa presentazione di apposita certificazione di affiliazione.

Art. 6 – Iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è disposta con determinazione del Responsabile del Settore Socio Culturale entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.
2. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione dall'Albo.
3. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto alle Associazioni richiedenti, mentre eventuale provvedimento di diniego sarà motivato e verrà notificato all'Associazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C.
4. Contro l'esclusione dall'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 7 – Revisione periodica dell'Albo comunale

1. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono annualmente autocertificare la riconferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, compilando e presentando al Comune **entro il 30 giugno**, il modulo appositamente predisposto.
2. Nel caso di inadempimento il Responsabile della tenuta dell'Albo Comunale invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.
3. Il Settore Socio Culturale provvede d'ufficio, con cadenza quadriennale, alla revisione periodica dell'Albo Comunale ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione all'Albo.

Art. 8 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.
2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, con provvedimento di determinazione del Responsabile del Settore Socio Culturale, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione;
 - c) svolgimento di attività contrarie alla Costituzione, alla Legge, allo Statuto ed ai regolamenti comunali.

3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è tempestivamente e comunque entro 30 giorni notificato all'Associazione interessata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C.
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 9 – Diritti delle Associazioni

1. Le associazioni iscritte all'Albo possono:
 - a) essere chiamate a partecipare agli organismi consultivi istituiti dal Comune, relativamente alla sezione di appartenenza;
 - b) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano.
2. Le Associazioni iscritte all'Albo, che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere il patrocinio, che consiste nell'utilizzo del logo del Comune sul materiale pubblicitario, secondo quanto disciplinato in apposito regolamento.
3. Il patrocinio viene concesso a titolo non oneroso.

Art. 10 – Concessione di contributi comunali

1. Il Comune ritiene l'iscrizione all'Albo condizione preferenziale per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e benefici materiali ed economici *ex art. 12 L. 241/1990* da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Per l'erogazione dei contributi di cui il comma 1 l'Amministrazione comunale valuta i seguenti criteri:
 - a) realizzazione di manifestazioni in co-gestione tra diverse associazioni o con l'Amministrazione comunale;
 - b) realizzazione di attività e manifestazioni rivolte prioritariamente ad anziani, disabili, giovani;
 - c) particolare interesse o priorità dell'Amministrazione Comunale nei confronti dell'iniziativa proposta;
 - d) il finanziamento comunale singolarmente o in aggiunta ad altri finanziamenti pubblici erogati per la stessa iniziativa proposta dall'associazione, in ogni caso non potrà superare il totale delle spese sostenute;
 - e) in occasione dell'erogazione da parte del Comune di contributi, sovvenzioni, vantaggi materiali e/o economici, saranno preferiti i soggetti che non sono già titolari di taluno dei suindicati benefici, o che non lo sono stati nel corso dell'anno precedente rispetto a quello della nuova erogazione.

I termini per la presentazione della domanda di contributo saranno stabiliti con apposito bando dall'Amministrazione Comunale. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- presentazione di un documento di progetto (obiettivi e azioni) inerente l'iniziativa proposta, con annesso preventivo di spesa
- piano di spesa (comprensivo delle eventuali entrate dovute ad altri contributi e sponsorizzazioni)
- resoconto economico o bilancio dell'associazione relativo all'anno precedente la domanda
- numero soggetti che parteciperanno all'organizzazione e gestione dell'iniziativa/attività e monte ore complessivo stimato per l'organizzazione.

3. La definizione dell'ammontare del contributo, che non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e compatibilmente con le risorse assegnate a Bilancio, verrà effettuata da apposita commissione.
Il contributo verrà erogato nei termini stabiliti dal bando.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo sull'effettivo svolgimento del programma/manifestazione per cui è stato richiesto il contributo, sulla base di esibizione delle ricevute di pagamento delle spese relative.

Art. 11 – Pubblicità dell'Albo

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.
2. L'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato, che resta depositato in permanenza presso il Settore Socio Culturale, è pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione "Statuto e Regolamenti" per la libera consultazione.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento ed in particolare l'art. 3 del vigente regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica di cittadini che richiedono prestazioni agevolate (regolamento I.S.E.E.).
Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

NOTE:

art. 2 Legge 383/2000:

2. Associazioni di promozione sociale.

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

art. 3 Legge 266/1991:

3. Organizzazioni di volontariato.

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

art. 4 Legge Regionale 1/2008

Art. 4 *Organizzazioni di volontariato.*

1. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 3, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre che da quanto disposto nel codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previste l'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti; devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche e private.
6. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano l'attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
7. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione e la cessazione delle attività di volontariato comporta la cancellazione dal registro da disporsi con decreto motivato del dirigente della struttura competente.